

## LA GIUNTA REGIONALE

- Vista la legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 recante “Iniziative a favore della famiglia” che:
  - all’art.13, comma 5, ha istituito un contributo mensile in favore delle gestanti sole in situazione di disagio di importo massimo fino al cento per cento del reddito medio individuale mensile rilevato dall’ISTAT nell’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda;
  - all’art.17 ha istituito un assegno di cura mensile a favore delle famiglie che includano soggetti in difficoltà, di importo massimo fino al cento per cento della pensione sociale, erogabile ai nuclei familiari che posseggano un reddito annuo lordo onnicomprensivo pari o inferiore al minimo vitale determinato ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 19/1994 (Norme in materia di assistenza economica);
- richiamata la propria deliberazione in data 14 dicembre 1998, n. 4647 concernente “Approvazione di criteri e modalità per l’applicazione della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 recante “Iniziative a favore della famiglia”;
- richiamata la propria deliberazione in data 3 marzo 2003 n. 755 recante "Rideterminazione a decorrere dal 1° gennaio 2003 dell’importo del contributo mensile per gestanti sole, ai sensi dell’art. 13 comma 5 (interventi a sostegno dell’educazione e della cura dei bambini) della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 recante “ Iniziative a favore della famiglia" con la quale il contributo mensile per gestanti sole per l’anno 2003 è stato stabilito in euro 909,71, in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall’I.S.T.A.T. nell’anno 2002;
- visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 novembre 2003 che, sulla base della comunicazione dell’Istituto Nazionale di Statistica relativa alla variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, determina la percentuale di variazione per il calcolo delle pensioni, per l’anno 2003, in misura pari al 2,4;
- ritenuto necessario determinare, ai sensi dell’art. 13 comma 5 della legge regionale n. 44/1998 e tenuto conto dell’aumento di cui sopra, in euro 931,54 l’importo del contributo mensile per le gestanti sole per l’anno sociale 1° agosto 2004 - 31 luglio 2005;
- richiamata la propria deliberazione in data 19 luglio 2004, n. 2454 concernente “Approvazione in via sperimentale per il periodo dal 1° agosto 2004 al 31 luglio 2005 dell’indicatore regionale della situazione economica equivalente (I.R.S.E.E.) di cui all’art. 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 recante “Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002-2004”. Determinazione dell’anno sociale. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 3936 in data 27 ottobre 2003”, che stabilisce, tra l’altro, la decorrenza dell’applicazione dei limiti dell’I.R.S.E.E. per la concessione delle provvidenze di cui alla legge regionale n. 44/1998 a far data dal 1° agosto 2004;
- ritenuto che la concessione del contributo di cui all’art 17 della legge regionale n. 44/1998 è specificatamente riferita al possesso di un reddito annuo lordo onnicomprensivo pari o inferiore al minimo vitale determinato ai sensi dell’art.3 della legge regionale n. 19/1994 (Norme in



4. di stabilire le seguenti modalità per l'applicazione dell'art. 13 comma 5 della legge regionale n. 44/1998:

- a) la domanda per l'erogazione del contributo è redatta da parte dell'interessata, su apposito modulo predisposto dal Servizio Famiglia e Politiche Giovanili;
- b) la domanda deve essere presentata al Servizio Famiglia e Politiche Giovanili tramite l'assistente sociale competente per territorio la quale provvede, in accordo con l'équipe socio sanitaria, a completare la domanda con una relazione sociale e il progetto di intervento condiviso con la richiedente;
- c) alla domanda deve essere allegata: la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) di cui al decreto legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni, valida per l'anno sociale in corso, il modulo di autocertificazione attestante l'ammontare e la tipologia di altre entrate come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2454/2004;
- d) dopo il parto la richiedente deve produrre il certificato di nascita del figlio o dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n.18/1999 e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- e) l'erogazione dei contributi, la cui tipologia e durata è stabilita sulla base del progetto dell'équipe socio sanitaria, è disposta con provvedimento del dirigente del Servizio Famiglia e Politiche Giovanili, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda;
- f) gli uffici hanno, in ogni momento, la facoltà di procedere a controlli, mediante la competente équipe socio sanitaria, per verificare il permanere dei requisiti che hanno determinato la concessione dei contributi;

5. di stabilire le seguenti modalità per l'applicazione dell'art. 17 della legge regionale n. 44/1998:

- a) la domanda per l'erogazione del contributo è redatta, su apposito modulo predisposto dal Servizio Famiglia e Politiche Giovanili, da parte del soggetto che rinuncia temporaneamente allo svolgimento, anche parziale, di attività lavorativa per prestare assistenza ad un familiare in difficoltà, entro sei mesi dalla cessazione o riduzione dell'attività lavorativa;
- b) la domanda deve essere presentata al Servizio Famiglia e Politiche Giovanili tramite l'assistente sociale competente per territorio la quale provvede a completare la domanda con una relazione sociale dalla quale deve risultare la relazione tra il bisogno di assistenza del familiare e la rinuncia totale o parziale al lavoro da parte del richiedente;
- c) alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  - certificazione medica attestante la non autosufficienza o la grave inabilità temporanea o lo stato di tossico o alcooldipendenza, del soggetto assistito;
  - relazione a cura di uno psicologo attestante l'esistenza di rilevanti problemi legati all'età evolutiva, nel caso di minori;
  - autocertificazione relativa ai redditi lordi di tutti i componenti il nucleo familiare, compresi quelli non assoggettati all'IRPEF, relativamente all'anno precedente, fino alla data del 31.12.2004;
  - dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.), di cui al decreto legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni, valida per l'anno sociale in corso, il modulo di autocertificazione attestante l'ammontare e la tipologia di altre entrate come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2454/2004, dal 1° gennaio 2005;

